
Disposizione tecnica di funzionamento n. 03 Rev. 6 PBCV

(ai sensi dell'Articolo 4 del Regolamento della piattaforma di registrazione delle transazioni bilaterali dei certificati verdi)

Titolo Fatturazione dei corrispettivi

Riferimenti normativi Articolo 27, Articolo 28 e Articolo 30, del Regolamento della piattaforma di registrazione delle transazioni bilaterali dei certificati verdi.

Publicata in data 12 marzo 2015

1. Premessa

L'articolo 27, del Regolamento della piattaforma di registrazione delle transazioni bilaterali dei certificati verdi (nel seguito: Regolamento) prevede che il periodo di fatturazione delle partite economiche per corrispettivi relative alla PBCV sia definito nelle DTF.

L'articolo 28, del Regolamento prevede che il GME fatturi ad ogni operatore gli importi delle partite economiche per corrispettivi relative alla PBCV entro il termine definito nelle DTF.

L'articolo 30, del Regolamento prevede che il pagamento degli importi dovuti a titolo di corrispettivi da parte degli operatori sia effettuato con le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

2. Modalità di fatturazione del corrispettivo

Il GME fattura mensilmente ad ogni operatore l'importo relativo al corrispettivo dovuto per la registrazione di transazioni bilaterali sulla PBCV.

Entro l'ottavo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento, il GME invia ad ogni operatore una fattura con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni bilaterali registrate sulla PBCV nel mese di riferimento.

3. Tempistica della regolazione dei pagamenti

Gli operatori effettuano il pagamento entro l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stata emessa la fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno.

4. Applicazione IVA

Qualora l'operatore stabilito in Italia intenda avvalersi della facoltà prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione o esportazioni assimilate di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'operatore trasmette al GME la dichiarazione d'intento, redatta ai sensi dell'articolo 1, lettera c) del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 17, ed allegata documentazione, ove prevista ai sensi della normativa di volta in volta vigente.

Nel caso in cui l'operatore italiano intenda continuare ad avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA, è tenuto a rinnovare la dichiarazione ed allegata documentazione, ove prevista, alla scadenza del periodo di validità della stessa. In caso di

mancato rinnovo della dichiarazione ed allegata documentazione, ove prevista, nei termini di legge, il GME applica al soggetto interessato l'ordinario regime IVA.

Qualora l'entità (casa madre o stabile organizzazione) che effettuerà materialmente le registrazioni in acquisto e/o in vendita sulla PBCV sia diversa dall'entità (casa madre o stabile organizzazione) mediante la quale l'operatore risulta ammesso alla PBCV, l'operatore, nella veste di casa madre o di stabile organizzazione, è tenuto a comunicare al GME, secondo il modello disponibile sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org), l'entità (casa madre o stabile organizzazione) che effettuerà materialmente le registrazioni in acquisto e/o in vendita sulla PBCV.

Qualora l'operatore ammesso alla PBCV sia anche operatore del mercato dei certificati verdi, tale dichiarazione dovrà essere resa anche con riferimento al mercato dei certificati verdi, secondo le modalità ed entro i termini definiti nella DTF n. 4 rev8 MCV.

Ogni eventuale successiva variazione circa fatti, stati e qualità che sia tali da comportare la modifica dei dati e delle indicazioni riportate nelle dichiarazioni sopra indicate andrà comunicata al GME tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi.

5. Efficacia delle dichiarazioni

Le informazioni contenute nelle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 4 producono effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento delle comunicazioni da parte del GME, ove la documentazione risulti corretta, completa e siano soddisfatte, laddove previste, le condizioni necessarie per procedere all'aggiornamento dei dati e delle informazioni rese dall'operatore.

6. Trattamento IVA

I corrispettivi dovuti al GME sono qualificati come prestazioni di servizio generiche la cui assoggettabilità ad IVA dipende dal luogo in cui è stabilito il committente. Pertanto, il GME emette fattura con IVA nella misura ordinaria quando il committente è un soggetto stabilito in Italia e non abbia dichiarato il proprio regime di "esportatore abituale" ai sensi dell'Articolo 8, comma 8.2 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 secondo le modalità ed i termini previsti nel paragrafo 4; viceversa in presenza di tale dichiarazione, il GME emette una fattura senza applicazione dell'IVA.

Il GME emette fattura senza IVA quando il committente è un operatore comunitario soggetto passivo nel proprio paese; sarà l'operatore, in questo caso, ad applicare il *reverse charge*.

Nel caso di operatore extracomunitario soggetto passivo, il GME emette una fattura senza applicazione dell'IVA.